

DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015
234/2015/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA IN MATERIA DI
OBBLIGHI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 maggio 2015

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i., (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, VIS 4/11 (di seguito: deliberazione VIS 4/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, VIS 58/11 (di seguito: deliberazione VIS 58/11).

FATTO

1. Con deliberazione VIS 4/11, l'Autorità ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società Casirate Gas S.r.l., in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale.
2. Dalla verifica ispettiva, effettuata i giorni 22 e 23 febbraio 2011 e dall'analisi della documentazione pervenuta all'Autorità nei giorni 15 e 18 marzo 2011, è emerso che la società:

- in violazione dell'articolo 8, comma 7, della RQDG, con riferimento all'impianto denominato "Casirate d'Adda**Gas Naturale", per gli anni 2009 e 2010, ha effettuato, tramite una ditta esterna a cui è stata affidata l'esecuzione delle verifiche del grado di concentrazione di odorizzante, sei controlli nel 2009 nelle date del 5 marzo e del 5 agosto e sei controlli nel 2010 nelle date del 15 marzo e del 21 settembre, anziché distribuire tali verifiche in modo uniforme nel corso dei due anni;
 - in violazione dell'articolo 29, comma 5, lettera b), della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di registrare tutte le operazioni svolte, a partire dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione, mediante i documenti ivi descritti; in particolare la società ha dichiarato di non essere in possesso dei rapporti di ispezione reti relativi alle verifiche delle dispersioni localizzate;
 - in violazione dell'articolo 31, comma 5, lettera d), della RQDG, non ha comunicato correttamente all'Autorità la quantità di odorizzante introdotto nel gas distribuito; in particolare, con riferimento all'impianto denominato "Casirate d'Adda**Gas Naturale" per l'anno 2009, la società aveva comunicato all'Autorità di aver immesso un quantitativo di odorizzante pari a 64 kg, mentre in sede di verifica ispettiva ha dichiarato un quantitativo pari a 61 kg;
 - in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c) della RQDG non ha allestito un proprio sito internet su cui pubblicare i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento;
 - in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) e dell'articolo 1, comma 1, della RQDG, non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato che le chiamate telefoniche di pronto intervento sono registrate su supporto informatico solo a seguito di comunicazione scritta da parte della persona preposta al pronto intervento; la società ha, inoltre, prodotto una copia degli elenchi inerenti alle registrazioni di pronto intervento relativamente agli anni 2009 e 2010, riportanti informazioni non conformi ai punti ii), iii), iv) e v) dell'articolo 1, della RQDG nonché mancanti di tutte le chiamate non di pronto intervento;
 - in violazione dell'articolo 25, comma 2, lett. a), della RQDG non ha ottemperato all'obbligo di dotarsi di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute.
3. Pertanto, con deliberazione VIS 58/11, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Casirate Gas S.r.l., un procedimento per accertare le violazioni delle citate disposizioni ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Con nota 14 luglio 2011 (prot. Autorità 18831), la società ha depositato una memoria difensiva e chiesto di essere sentita in audizione finale.
5. Con nota 27 marzo 2014 (prot. Autorità 8857), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Casirate Gas S.r.l.
6. Con nota 9 maggio 2014 (prot. Autorità 12984), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società che, in data 21 maggio 2014, si sarebbe tenuta l'Audizione finale davanti al Collegio, alla quale la società ha dato inizialmente riscontro con nota 13 maggio 2014 (prot. Autorità 13282) chiedendone il rinvio, salvo poi, con nota 20 maggio 2014 (prot. Autorità 14099), comunicare di volervi rinunciare, riservandosi in suo luogo di presentare una ulteriore memoria difensiva, effettivamente acquisita dall'Autorità in data 11 giugno 2014 (prot. Autorità 16336).

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Il contesto normativo

7. L'articolo 8, comma 7, della RQDG stabilisce, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo di effettuare le misure del grado di odorizzazione del gas in modo uniforme nel corso dell'anno, nei punti critici della rete, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche vigenti in materia.
8. Il Titolo VI, della Sezione II, della RQDG ha introdotto obblighi di registrazione e di comunicazione, per le imprese di distribuzione, al fine di consentire i necessari controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati e assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, fra cui:
 - l'obbligo di registrazione di tutte le operazioni svolte, a partire dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione, mediante il rapporto di pronto intervento e di localizzazione, contenente i dati previsti dalle norme tecniche vigenti relative all'esecuzione delle ispezioni programmate della rete, per ciascuna delle dispersioni localizzate dal servizio di pronto intervento, ciascuna individuata dal proprio codice univoco (articolo 29, comma 5, lettera b);
 - l'obbligo di comunicazione all'Autorità, per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione, della quantità di odorizzante introdotto nel gas distribuito (articolo 31, comma 5, lettera d).
9. L'articolo 25, della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui:
 - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lett. c);
 - l'obbligo di dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lettera g);

- l'obbligo di disporre, a partire dal 1 luglio 2009, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute (articolo 25, comma 2).
10. L'articolo 1, comma 1, della RQDG definisce la “*registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento*” come “*la registrazione sequenziale ed inalterabile per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento almeno delle seguenti informazioni:*
- (i) la data di ricevimento della chiamata telefonica;*
 - (ii) ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento, con arrotondamento al minuto superiore;*
 - (iii) i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;*
 - (iv) il luogo dove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributrice, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico;*
 - (v) la situazione segnalata tra quelle indicate dall'Articolo 10, comma 10.3;*
 - (vi) nel caso in cui la chiamata non sia relativa ad una delle situazioni indicate dall'Articolo 10, comma 10.3, le sole informazioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii)”.*

B. Le argomentazioni di Casirate Gas S.r.l.

11. In merito alla violazione dell'articolo 8, comma 7, della RQDG la società rileva di aver effettuato negli anni 2009 e 2010, nel rispetto della normativa tecnica vigente, il controllo del grado di odorizzazione tramite una società esterna, due volte all'anno (articolati in tre controlli nella sessione estiva e tre controlli in quella invernale). La società afferma inoltre che, in considerazione delle sue modeste dimensioni e della genericità del dato normativo di cui all'articolo 8, comma 7, della RQDG, il numero di controlli effettuato è “uniforme ovvero distribuito nel corso dell'anno” così come richiesto dalla regolazione.
12. Con riferimento alla violazione dell'articolo 29, comma 5, lettera b), della RQDG la società ritiene, in ragione delle sue modeste dimensioni, che la propria gestione del pronto intervento sia conforme alla prescrizione normativa. In particolare Casirate Gas S.r.l. dichiara di gestire tutte le operazioni di pronto intervento avvalendosi dell'ausilio di un idraulico il quale, oltre ad intervenire tempestivamente in caso di guasti, registra le chiamate di pronto intervento su file *xls* nel quale vengono annotati la data dell'intervento, l'ora, il nome dell'utente, il tipo di problema riscontrato e la risoluzione del problema e che i tabulati relativi agli interventi registrati sono stati acquisiti in sede di verifica ispettiva.
13. In ordine alla contestazione della violazione dell'articolo 31, comma 5, lettera d), della RQDG la società ha dichiarato che è stato erroneamente indicato il

quantitativo di odorizzante immesso nel barilotto di stoccaggio anzichè quello immesso nella rete.

14. Con riferimento alla violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c), della RQDG, la società ricorda che, essendo a totale partecipazione pubblica, non possiede un proprio sito *internet* ma si avvale – anche per quanto concerne la pubblicazione del numero di pronto intervento – del sito *internet* del Comune di Casirate. Inoltre, la società precisa che nel citato sito *internet* gli utenti finali possono sempre trovare “*tutti i riferimenti e le risposte adeguate*”.
15. In ordine alla violazione dell'articolo 25, commi 1, lettera g) e 2, lett. a), della RQDG, la società riconosce di non disporre di un vero e proprio centralino di pronto intervento con la registrazione vocale, in quanto, per ragioni economiche, il pronto intervento viene garantito da linea fissa con inoltro all'incaricato del pronto intervento, il quale è reperibile 24h su 24h, con registrazione delle chiamate su apposito file di *xls*.
16. In subordine, la società chiede che, qualora le fosse irrogata una sanzione, vengano tenuti in considerazione, ai fini della sua quantificazione, i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81.

C. Valutazione delle argomentazioni di Casirate Gas S.r.l.

17. In merito alla violazione dell'articolo 8, comma 7, della RQDG occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, in base ai dati in possesso degli Uffici il numero minimo di misure del grado di odorizzazione, per gli anni 2009 e 2010, per l'impianto denominato “Casirate d'Adda**Gas Naturale”, è pari a tre. Inoltre, in base al comma citato, pur sussistendo un numero minimo di misure previsto dal comma 5 dell'articolo 8, le stesse devono essere effettuate in modo distribuito nel corso dell'anno nei punti critici della rete; ciò posto, atteso che è solo il distributore a conoscere tali punti critici, se lo stesso ha ritenuto di dover effettuare – in base ai dati in proprio possesso - sei controlli annui, era necessario che gli stessi venissero distribuiti nel corso dell'anno – e non in due sole date - in modo da monitorare più efficacemente il funzionamento dell'impianto di odorizzazione e la diffusione dell'odorizzante nell'impianto di distribuzione.
18. In merito alla violazione dell'articolo 29, comma 5, lettera b), della RQDG, non trovano riscontro le dichiarazioni rese dalla società nella nota del 14 luglio 2011, in quanto dalle risultanze ispettive (vedi punto 22 della *check list*) emerge che la società non ha registrato tutte le operazioni svolte, a partire dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione, mediante i documenti ivi descritti e non è in possesso dei rapporti di ispezione reti relativi alle verifiche delle dispersioni localizzate. Infine, le modeste dimensioni della società non rappresentano – contrariamente a quanto sostenuto dalla società - una causa di esclusione della responsabilità ascrittale.

19. In merito alla violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c), della RQDG va ricordato che, in base alla regolazione vigente, i distributori di gas naturale sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento. La lettera della norma non lascia, pertanto, spazio a interpretazioni diverse, rappresentando una violazione della stessa l'aver pubblicato il numero di pronto intervento su di un sito internet diverso da quello proprio della società di distribuzione. Anche in questo caso le modeste dimensioni della società non rappresentano una giustificazione idonea per derogare alla norma violata.
20. Infine, con riferimento alla violazione dell'articolo 31, comma 5, lettera d) e dell'articolo 25, commi 1, lettera g) e comma 2, lett. a), della RQDG è la stessa società ad ammettere le violazioni dichiarando, rispettivamente, di aver erroneamente indicato "*il quantitativo di odorizzante immesso nel barilotto di stoccaggio anziché quello immesso nella rete*" e di non disporre "*di un vero e proprio centralino di pronto intervento con la registrazione vocale*".
21. Pertanto, sussiste la violazione degli articoli 8, comma 7, 29, comma 5, lettera b), 25, comma 1, lettere c) e g) e comma 2, lettera a) e 31, comma 5, lettera d), della RQDG e la relativa responsabilità di Casirate Gas S.r.l..

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

22. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Casirate Gas contrasta con disposizioni volte ad assicurare la sicurezza del servizio di distribuzione del gas attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi relativi all'odorizzazione del gas e al servizio di pronto intervento, di cui alla RQDG. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata, costituito dall'incolumità delle persone e delle cose.
24. Per quanto concerne le violazioni di cui agli articoli 29, comma 5, lettera b), 25, comma 1, lettere c) e g), della RQDG, considerata l'entrata in vigore delle disposizioni in esame il 1 gennaio 2009, le violazioni sembrerebbero persistere da più di sei anni; la violazione di cui all'articolo 25, comma 2, lett. a), entrata in vigore il 1 luglio 2009, sembrerebbe persistere da quasi sei anni.
25. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non ci sono circostanze rilevanti.

26. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di violazioni di obblighi informativi dell'Autorità accertati con deliberazione VIS 18/08.
27. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, Casirate Gas S.r.l. ha per l'anno 2010, conseguito ricavi pari a euro 248.719.
28. Gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 17.000 (diciassettemila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte della società Casirate Gas S.r.l., degli articoli 8, comma 7, 29, comma 5 lettera b), 25, comma 1, lettere c) e g) e comma 2, lettera a) e 31, comma 5, lettera d), della RQDG, nei termini descritti in motivazione;
2. di irrogare, nei confronti di Casirate Gas S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, pari a euro 17.000 (diciassettemila);
3. di ordinare, a Casirate Gas S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Casirate Gas S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Casirate Gas S.r.l. Via Massimo D'Azeglio 5, 24040 Casirate D'Adda (BG) e all'indirizzo di posta elettronica certificata casirategas@legalmail.it nonché all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, via Daniele Manin, 27, 20121 Milano, dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni